



S. Antonino, maggio 2010

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 6/2010: Revisione parziale del Regolamento comunale
=====

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signori Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra approvazione la revisione parziale del Regolamento comunale che si rende necessaria a seguito delle modifiche intervenute nella Legge organica comunale (in seguito LOC).

I. PREMESSA

Il Regolamento comunale vigente (in seguito RC) fu adottato dal Consiglio comunale il 9 ottobre 2000 e approvato dal Dipartimento dell'Interno il 22 novembre 2000.

Nel mese di maggio 2008 il Gran Consiglio ha votato un'ampia revisione della Legge Organica Comunale per offrire uno strumento operativo più moderno e dinamico, capace di far fronte alle sfide cui sono oggi confrontati gli Amministratori locali.

Il Consiglio di Stato, ne ha fissato l'entrata in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2009.

I motivi che hanno indotto il Gran Consiglio ad approvare una revisione della Legge Organica comunale sono da ricercare essenzialmente nella volontà di dare una risposta, pur parziale, ai mutamenti intervenuti nell'istituto comunale.

La LOC, in quanto legge quadro che sovrintende alla gestione delle Amministrazioni comunali deve permettere:

- di dare una risposta alle difficoltà di funzionamento dei Comuni, permettendo loro di adattarsi alle attuali necessità con il miglioramento dell'efficacia dell'apparato amministrativo;
- un più preciso e dinamico sistema di ripartizione di competenze tra gli organi comunali adeguato alle attuali esigenze;
- di perfezionare le modalità procedurali cui è vincolato l'iter decisionale.

Occorre prendere atto del fatto che la gestione moderna della cosa pubblica conduce ad accrescere le sollecitazioni deliberative all'indirizzo dell'Esecutivo. Quest'ultimo è confrontato a problematiche gestionali per molti aspetti simili a quelle di un Consiglio di amministrazione, ma non beneficia di grandi possibilità di manovra. Ciò non risponde al bisogno di celerità richiesto dai rapporti con la popolazione e con l'economia privata.

I temi di rilievo toccati dalla revisione sono i seguenti:

- a) Deleghe di competenze decisionali
- b) Agire dei Comuni attraverso organismi esterni
- c) Competenze del Sindaco
- d) Organizzazione dei Quartieri e delle Frazioni
- e) Vigilanza sui Comuni
- f) Tema della gestione finanziaria e relativo controllo

Sulla base della revisione della LOC sopraccitata il Municipio ha deciso di indirizzarsi verso un Regolamento comunale più snello sulla base dei modelli proposti dalla Sezione degli enti locali.

II. CONSIDERAZIONI GENERALI

Per motivi pratici si propone la presentazione parallela del testo vigente e della nuova proposta: ne facilita la lettura e il confronto lineare, sia in fase di esame commissionale, sia in fase di deliberazione finale. Ad ogni singola proposta si sono aggiunti i rimandi agli articoli modificati nella nuova Legge organica comunale.

Qui di seguito si sono riprese le modifiche ritenute più significative fra quelle apportate dal Parlamento cantonale alla Legge organica comunale.

La delega al Municipio

L'attuale articolo 13 cpv. 2 LOC prevede già la possibilità di delega dal Legislativo al Municipio, per disposizione di Regolamento comunale, degli oggetti sanciti dall'art. 13 cpv. 1 lett. e, g,h, e I LOC. Le deleghe sono state inoltre estese anche in tema di convenzioni (art. 193 LOC).

Il Regolamento comunale prevede infatti già una delega dal Consiglio comunale al Municipio nell'ambito di quanto sancito dall'art. 13 cpv. 1 lett. e, g, h, I LOC fino a fr. 30'000.--

La proposta è quella di aumentare l'importo delle competenze delegabili come segue:

- di spese di investimento (lett. e) per un importo fino a fr. 50'000.--;
- di realizzazione di opere pubbliche (lett. g) per un importo fino a fr. 50'000.--;
- di acquisizioni, donazione, successione, ecc. di beni comunali (lett. h) per un importo fino a fr. 50'000.--;
- di autorizzazione ad intraprendere e a stare in lite, a compromettere, ecc. (lett. I) per un valore di causa massimo di fr. 50'000.--.

La delega a favore del Municipio dovrà essere stabilita nel Regolamento comunale tenuto conto dei limiti della delega che sono regolati dall'articolo 5 a cpv. 1 RALOC e che sono stati rivisti al rialzo e riassunti nella tabella seguente:

Abitanti del Comune	Impegno massimo per oggetto in franchi
Fino a 1'000	30'000.--
Da 1'001 a 5'000	60'000.--
Da 5'001 a 10'000	100'000.--
Da 10'001 a 20'000	150'000.--
Da 20'001 a 50'000	200'000.--
Oltre 50'001	250'000.--

Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo di fr. 30'000.--.

Possibili ambiti di simili convenzioni sono:

- collaborazioni transitorie fra Comuni, riguardanti la gestione congiunta di determinati servizi comunali (esempio: Polizia);
- collaborazioni transitorie con partner esterni, inerenti la messa a disposizione di infrastrutture comunali e la gestione delle stesse;
- collaborazioni transitorie con partner esterni, mediante le quali si garantiscono determinate agevolazioni alla propria popolazione (esempio: uso di infrastrutture di proprietà di terzi dietro controprestazione comunale).

L'obiettivo finale di queste convenzioni è quello di considerare la collaborazione in fase successiva, se l'esito dell'esperienza transitoria è positivo.

Il limite di delega è dettato dal numero di abitanti del Comune sulla base dell'art. 5a RALOC e sono i seguenti:

Abitanti del Comune	Impegno massimo annuale derivante dalla convenzione in franchi	Durata massima della convenzione
Fino a 1'000	25'000.--	2 anni
Da 1'001 a 5'000	30'000.--	2 anni
Da 5'001 a 10'000	30'000.--	2 anni
Da 10'001 a 20'000	50'000.--	2 anni
Da 20'001 a 50'000	50'000.--	2 anni
Oltre 50'001	75'000.--	2 anni

La delega all'Amministrazione

Sulla base dell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC il margine di manovra riguardante le deleghe da parte dell'Esecutivo verso i vari servizi dell'amministrazione è stato ampliato. Non è per contro prevista la delega a favore del singolo municipale, prevalendo l'aspetto collegiale dell'organo stesso.

L'aumento del margine di manovra di questo strumento ha lo scopo di dare un contributo decisivo verso una gestione della cosa pubblica più spedita, quindi verso lo sgravio dell'Esecutivo da decisioni minori condizionanti le sue capacità operative su questioni più fondamentali.

Il Regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il Municipio a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministrative delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Al Municipio compete la supervisione generale ed il controllo.

Il Municipio può inoltre delegare ai servizi dell'amministrazione le competenze decisionali secondo l'art. 13 Legge edilizia cantonale per quanto riguarda le procedure in cui non vi sono opposizioni o contestazioni e gli articoli 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici per quanto riguarda la pubblicazione del catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre.

Le decisioni formali degli organi delegatari saranno passibili di reclamo al Municipio, la cui decisione potrà essere oggetto di ricorso secondo il diritto in vigore già prima della presente revisione della LOC.

Collisione

L'articolo 32 RC riguardante i casi di collisione è stato parzialmente modificato sulla base della modifica dell'articolo di LOC. In linea generale non si ritiene sia data collisione per i cittadini coinvolti, quando si tratta di stabilire scelte di fondo riguardanti il PR; una collisione sarà piuttosto da ritenere se occorre prendere risoluzioni di dettaglio toccanti direttamente e principalmente i diritti dei membri del Legislativo.

Inoltre il concetto riguardante il cpv. 3 dell'articolo 32 RC è stato esteso ad Enti privati o gremi che non perseguono scopi di lucro. Si pensi in particolare ad associazioni secondo il CCS (società locali) a società semplici, a gruppi di lavoro, i cui scopi e obiettivi, di natura collettiva e ideale, possono essere considerati para-pubblici.

E per terminare al cpv. 4 sono stati aggiunti anche i dipendenti con funzioni dirigenziali, al pari di quanto previsto all'articolo 100 cpv. 2 LOC. La presenza di una collisione in queste persone va valutata caso per caso, tenuto conto delle caratteristiche della fattispecie concreta.

Le modifiche sopraccitate sono applicate al Legislativo ma anche all'Esecutivo (art. 69 RC), questo per allinearsi ai contenuti dell'articolo 32 LOC e all'applicazione dell'articolo 100 LOC

Tasse per uso beni amministrativi

In accordo con la SEL, è stato inserito l'articolo 44 per porre le basi legali al fine di poter prelevare delle tasse relative all'utilizzo di beni amministrativi da parte di terzi. Il Municipio, come per altro fa già ora, emanerà per il tramite di ordinanze municipali gli importi relativi all'utilizzo dei beni amministrativi.

Incompatibilità

Con l'entrata in vigore della nuova LOC l'articolo 83 cpv. 1 e 2 è stato modificato, le incompatibilità previste dalla legge sono state estese anche ai cognati. Siccome l'articolo 83 rinvia agli articoli 32, 139 e 172 LOC., mutano non solo le incompatibilità all'interno del Municipio, ma anche per i membri della Commissione della gestione e per il Segretario comunale. Le incompatibilità previste dagli articoli 48 e 102 del Regolamento comunale entreranno in vigore a decorrere dalla prossima legislatura 2012-2016.

Emendamento a carattere sostanziale di Messaggio municipale

Per allinearsi all'art. 38 cpv. 2 LOC nella versione in vigore dal 1° luglio 2005 le proposte aventi carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi sono rinviate al Municipio, affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi dalla seduta. Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante. La stessa linea dovrà essere presa anche per tutte le decisioni prese dal Consiglio comunale in una seduta su auto convocazione dei consiglieri medesimi (art. 50 cpv. 3).

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Per quanto riguarda gli emolumenti si è deciso di introdurre le spese di rappresentanza, come permesso dalla LOC e di introdurre un'indennità di presenza per i consiglieri comunali di fr. 50.--.

L'indennità per i membri del Municipio, per i supplenti, e per i membri delle commissioni municipali è stata portata da fr. 40.-- a fr. 50.-- per ogni seduta alla quale partecipano.

Gli onorari, stipendi, diarie e indennità sono stati allineati a quelli adottate dal Comune di Cadenazzo.

Qualora l'entrata in vigore del Regolamento Comunale, dopo approvazione del CdS, avvenisse ancora nel corso del 2010 l'adeguamento verrà applicato con decorso 1 gennaio 2010.

Lavori e forniture

L'articolo 78 del Regolamento comunale è stato modificato e adeguato alla legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e relativo Regolamento d'applicazione del 1° ottobre 2001.

Il ruolo del Sindaco

Il ruolo e le competenze del Sindaco sono descritte agli artt. 98 e 118 e segg. LOC. Con l'entrata in vigore della nuova LOC si è voluto introdurre alcune modifiche atte a accentuare la centralità della figura del Sindaco in seno all'Esecutivo, tenendo conto però dei limiti posti dall'articolo 90 cpv. 4 LOC che non permette al singolo membro dell'Esecutivo l'assunzione individuale di competenze decisionali vere e proprie.

Si è quindi specificato il ruolo del Sindaco nella preparazione delle sedute e nel coordinamento delle stesse (art. 98 cpv. 1 e art. 118 cpv. 1 LOC), nella gestione della corrispondenza (art. 119 let. b LOC) e nell'abrogazione dell'attuale competenza ormai superata della responsabilità del sigillo comunale che è stata per contro attribuita al Segretario comunale (art. 119 let. a e 138 let. e LOC).

Budget di spesa di rappresentanza a favore dei membri di Municipio

L'articolo 117 LOC prevede ora la possibilità, tramite scelta di Regolamento comunale, di fissare un budget annuo da destinare alle spese correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni per i municipali. Il budget annuo dovrà essere approvato dal Legislativo in occasione dell'esame del conto preventivo.

Controllo finanziario

Con la revisione della LOC si è reso obbligatorio il controllo finanziario del Comune da parte di un organo esterno. Questa modifica ha lo scopo di adattarlo alle esigenze di una verifica più professionale. Si tratta di una verifica dei consuntivi e di tutti gli aspetti formali e materiali ad essi legati; sono compiti in buona parte che erano già previsti dall'articolo 31a Rgfc, che ora sono stati ripresi e aggiornati in una direttiva.

L'organo di controllo esterno dovrà operare su mandato del Municipio per effettuare determinati controlli e verifiche, ma non assumerà la responsabilità istituzionale della vigilanza finanziaria sull'amministrazione comunale che rimane della commissione della gestione (art. 171 a cpv. 1 LOC) e in ultima analisi del Legislativo. La Commissione della gestione ha il diritto di prendere conoscenza del contenuto del rapporto nella forma integrale salvo parti riguardanti competenze esclusive del Municipio.

Spese correnti non preventivate

Con la modifica si è inteso da una parte aumentare il limite massimo, e di riflesso anche i limiti per categoria di Comune. Dall'altra è ora stabilito che detti limiti sono fissati nel RALOC: art. 5 a cpv. 2 RALOC. I nuovi limiti sono:

Abitanti del Comune	Importo massimo da Regolamento	Limiti attuali
Fino a 1'000	15'000.--	10'000.--
Da 1'001 a 5'000	30'000.--	20'000.--
Da 5'001 a 10'000	40'000.--	30'000.--
Da 10'001 a 20'000	60'000.--	50'000.--
Da 20'001 a 50'000	80'000.--	50'000.--
Oltre 50'001	100'000.--	50'000.--

Vigilanza sui Comuni

Viene abolito il concetto di "apertura di un procedimento di vigilanza" sostituito con quello di "entrata in materia". L'Autorità di vigilanza entrerà in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri sono ravvisati indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi rispettivamente se è ravvisata una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.

Piano finanziario

Per il Piano finanziario è stato aggiunto un nuovo capoverso nel senso che viene richiesto un aggiornamento quando si verificano modifiche di rilievo nei parametri sulla base dei quali è stato allestito. Nuova è inoltre la richiesta di una revisione biennale.

III. REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

In allegato trovate il testo del progetto di revisione del ROC: sulla prima colonna è ripreso l'attuale Regolamento, nella seconda colonna è ripreso il nuovo testo (sono evidenziati i cambiamenti) e nella terza colonna sono riportati dei commenti ad alcuni articoli, nonché i rinvii alla LOC e ad altre norme.

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler risolvere:

- 1. E' approvata la revisione del Regolamento comunale di S. Antonino come al testo allegato e parte integrante del presente messaggio municipale.**
- 2. Le modifiche entrano in vigore al momento dell'avvenuta approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.**

IL SINDACO:

Christian Vitta

PER IL MUNICIPIO:

IL supplente SEGRETARIO:

Cristiano Perli

Approvato con risoluzione municipale N. 790 del 3 maggio 2010

Commissione incaricata dell'esame: Petizioni

Allegato: Regolamento comunale

Regolamento comunale di Sant'Antonino

PREAMBOLO

Il Comune di S. Antonino promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna a realizzare misure concrete per migliorare la qualità di vita degli abitanti. La formulazione e l'implementazione di tali misure deve favorire una crescita del benessere sostenibile, ossia una crescita che sappia anche tenere conto degli aspetti sociale e ambientali.

TITOLO I

Nome del Comune - Designazione delle frazioni - Sigillo comunale - Stemma

Art. 1 Nome - Frazioni

- 1 Il nome del Comune è Sant'Antonino (abbreviato: S. Antonino)
- 2 I Comune comprende le seguenti frazioni: Matro, Vigana, Paiardi e Margnoni.
- 3 S. Antonino è Comune del Circolo di Giubiasco e del Distretto di Bellinzona
Confina giurisdizionalmente con i Comuni di: Camorino, Giubiasco, Cadenazzo, Gudo e Isonne

Art. 2 Sigillo - Stemma

- 1 Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm. 27 e porta il nome e lo stemma del Comune.
- 2 Lo stemma, su fondo rosso, rappresenta un'aquila di colore bianco e una spada bianca con l'impugnatura gialla.

TITOLO II

Organizzazione politica

Capitolo I

Gli organi del Comune

Art. 3 Organi

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Capitolo II

L'Assemblea comunale

Art. 4 Composizione

L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 5 Attribuzioni

- 1 L'Assemblea per scrutinio popolare:
 - a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
 - b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.
- 2 Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo Regolamento.

Capitolo III Il Consiglio comunale

Art. 6 Composizione

- 1 Il Consiglio comunale è composto da 25 membri.
- 2 Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.
- 3 La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e grado e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'Amministrazione.

Art. 7 Elezione

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 8 Attribuzioni

- 1 Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.
- 2 Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:
 - di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di fr. 50'000.--;
 - di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC) fino ad un importo di fr. 50'000.--;
 - di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 50'000.--;
 - di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un importo di causa di fr. 50'000.--.
- 3 Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo previsto dall'art. 5 a cpv. 1 RALOC.
- 4 Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

Art. 9 Ufficio presidenziale - Supplenza

- 1 La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:
 - a) un Presidente;
 - b) un primo Vicepresidente;
 - c) un secondo Vicepresidente;
 - d) due scrutatori.
- 2 Le cariche non sono obbligatorie.
- 3 In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

Art. 10 Sessioni ordinarie

- 1 Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.
- 2 La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
- 3 La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
- 4 Sono riservate le facoltà di proroga previste dall'art. 49 LOC.

Art. 11 Sessioni straordinarie

- 1 Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:
 - a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
 - b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.
- 2 Il Presidente decide su regolarità e ricevibilità della domanda ai sensi della let. b del capoverso precedente e d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione; in caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

Art. 12 Luogo

Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale.

Art. 13 Funzionamento

- 1 Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può pretendere la parola una terza volta.
- 2 I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi.
- 3 In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.
- 4 Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su problemi particolari.

Art. 14 Pubblicità

- 1 La seduta del Consiglio comunale è pubblica.
- 2 Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.
- 3 Gli organi di informazione accreditati dal Municipio partecipano alla seduta negli spazi a loro riservati; registrazioni o riproduzioni di suono e immagini devo essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.

Art. 15 Sedute informative

- 1 Il Municipio, di propria iniziativa o su richiesta, a maggioranza del Consiglio comunale, organizza sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.
- 2 Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.
- 3 Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 16 Modalità di discussione

Di regola il presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a) i relatori di maggioranza e minoranza;
- b) i commissari che hanno firmato con riserva;
- c) i portavoce dei gruppi;
- d) il Municipio.

Art. 17 Votazioni eventuali

- 1 La domanda di rinvio deve essere votata prima di ogni altra proposta.
- 2 Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazioni eventuali.
- 3 L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
- 4 Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.
- 5 La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Art. 18 Sistema di voto

- 1 Le votazioni e le nomine di competenza, avvengono per alzata di mano.
- 2 Per la concessione dell'attinenza comunale il Consiglio comunale vota per scheda a scrutinio segreto.

Art. 19 Verbale

- 1 Le discussioni in Consiglio comunale sono registrate.
- 2 Il riassunto della discussione è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione ed è messo in votazione nella seduta successiva.

Art. 20 Interrogazioni

- 1 L'interrogazione è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.
- 2 Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo.
- 3 Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di due mesi direttamente all'interrogante.
- 4 Il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i consiglieri comunali.

Commissioni e delegazioni

Art. 21 Commissioni permanenti

Il Consiglio comunale nomina ogni 4 anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a) Commissione della gestione;
- b) Commissione delle petizioni;
- c) Commissione edilizia ed opere pubbliche;

Art. 22 Composizione e nomina

- 1 Ogni Commissione nomina ogni anno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili.
- 2 Le commissioni sono composte di cinque membri e due supplenti e stanno in carica per l'intero quadriennio.
- 3 La carica di membro o di supplente di ogni commissione è obbligatoria.
- 4 I supplenti partecipano alle sedute di commissione solo in sostituzione dei membri dei rispettivi gruppi.
- 5 Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.

Art. 23 Convocazione

Le commissioni sono convocate dal Presidente direttamente o tramite la Cancelleria comunale.

Art. 24 Commissione della gestione

La commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 171a e 172 LOC.

Art. 25 Commissione delle petizioni

È compito della Commissione delle petizioni segnatamente di:

- a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) esaminare:
 - le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
 - in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- d) preavvisare le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;

- e) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- f) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni;
- g) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.

Art. 26 Commissione edilizia e opere pubbliche

I preavvisi sulle costruzioni e sulle infrastrutture pubbliche sono di competenza della Commissione edilizia ed opere pubbliche.

Art. 27 Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Capitolo IV Il Municipio

Art. 28 Composizione

- 1 Il Municipio è composto di cinque membri e di due supplenti.
- 2 Esso esercita le attribuzioni stabilite dagli art. 106, 107, 110, 111 e 112 LOC.
- 3 Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 3 del presente Regolamento.
- 4 Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.
- 5 Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione le competenze decisionali secondo l'art. 13 Legge edilizia cantonale gli articoli 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici.
- 6 Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.
- 7 Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.
- 8 Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 29 Norme comportamentali

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.

Art. 30 Spese non preventivate

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo di franchi 30'000.--.

Commissioni e delegazioni

Art. 31 Commissioni e delegazioni obbligatorie

- a) Commissioni e Delegazioni municipali
 - 1 Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina:
 - a) la Commissione sanitaria (tre membri);
 - b) la Delegazione tributaria (cinque membri);
 - c) la Delegazione scolastica (cinque membri).
 - 2 Di ogni Commissione e Delegazione deve far parte un Municipale, di regola in qualità di Presidente.
 - 3 Le Commissioni e Le Delegazioni di cui al presente articolo esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

b) Delegati

Durante la sua seduta costitutiva il Municipio designa:

- a) i Delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte;
- b) il Delegato Comunale nella Commissione Tutoria Regionale;
- c) il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso.

Art. 32 Dichiarazione di fedeltà

I membri della Delegazione tributaria nonché il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Art. 33 Commissioni e delegazioni facoltative

- 1 Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero opportune.
- 2 Le stesse si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da attuare.

TITOLO III

Dipendenti comunali

Capitolo I

Norme generali

Art. 34 Regolamento organico dei dipendenti

I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.

Art. 35 Diarie e indennità

Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i dipendenti ricevono le diarie e le indennità previste dal regolamento organico.

Capitolo II

Altre funzioni

Art. 36 Perito comunale

- 1 Il Municipio nomina un perito comunale che esegue stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge su richiesta del Municipio, di Autorità giudiziarie e di privati.
- 2 In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi dell'art. 140 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.
- 3 La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

Art. 37 Altri dipendenti

Il segretario della Commissione tutoria regionale ed il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercitano le mansioni assegnate loro dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie.

TITOLO IV

Onorari, stipendi, diarie, indennità

Art. 38 Emolumenti

1 Onorari

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

- il Sindaco fr. 8'000.-- annui
- il Vicesindaco fr. 6'000.-- annui
- i Municipalisti fr. 5'000.-- annui

2 Ai membri di Municipio sono riconosciuti i seguenti importi quali spese di rappresentanza:

- il Sindaco fr. 800.-- annui
- i Capi Dicastero fr 500.-- annui

3 Indennità di seduta

I membri del Municipio, i supplenti e i membri delle commissioni municipali ricevono un'indennità di fr. 50.--, per ogni seduta alla quale partecipano.

3 Diarie e indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle commissioni o delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

- a) per una giornata fr. 200.--
- b) per impegni di durata fino a mezza giornata fr. 100.--

Per missioni fuori comune vengono inoltre rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate.

4 Indennità di presenza

Ai consiglieri comunali viene concesso un'indennità di presenza di fr. 50.--, per seduta del Consiglio comunale e delle sue commissioni.

TITOLO V

Gestione finanziaria e contabilità

Art. 39 Autorizzazione a riscuotere

Il segretario comunale e i dipendenti espressamente designati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato riversamento.

Art. 40 Diritto di firma

Il segretario comunale e i dipendenti espressamente designati dal Municipio hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco o con il Vicesindaco.

TITOLO VI

I beni comunali

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 41 Suddivisione

I beni comunali si suddividono in:

- a) beni amministrativi;
- b) beni patrimoniali.

Capitolo II

Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 42 Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione liberamente e di regola gratuitamente.

Art. 43 Uso accresciuto e particolare

- a) Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto).
- b) Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare).

TITOLO VII

Tasse

Art. 44 Ammontare

- 1 Per uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:
 - a) opere sporgenti come gronde, pensiline balconi, tende ecc., fino a fr. 300.- il m2 una tantum;
 - b) posa di distributori automatici, fino a fr. 500.- l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a fr. 50.- l'anno per ogni m2 misurato verticalmente;
 - c) esercizio di commerci durevoli fino a fr. 500.- il m2 l'anno; occasionali fino a fr. 10.- al giorno avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta;
 - d) posteggio di veicoli: mensile fr. 30.-. Il Municipio può prevedere tariffe differenziate a seconda dell'ubicazione dei parcheggi e per i veicoli definiti efficienti.
 - e) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a fr. 10.- il m2 per mese (frazione di mese); posa di contenitori e simili fino a fr. 200.- annui per unità;
 - f) luna park, circhi, manifestazioni e simili fino a fr. 500.- il giorno;
 - g) concessione di parcheggio fisso per servizio taxi fino a fr. 1'000.- annui per unità;
 - h) utilizzo della sala multiuso da fr. 100.-- fino a fr. 1'000.-- giornaliero a cui si aggiungono le tasse per l'utilizzo di accessori o apparecchiature fino a fr. 500.--

Per usi particolari non previsti, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

- 2 Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione le riunioni politiche, le processioni e i cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, le collette e la distribuzione di manifesti o volantini e in generale chi ne fa richiesta per scopi sociali, culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni estremamente ridotte.

TITOLO VIII

Prestazioni obbligatorie

Art. 45 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali, o eventi eccezionali il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO IX

Beni di polizia

Art. 46 Norma generale

- 1 Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica, incombe al Municipio.
- 2 Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia, il Municipio può, se necessario, stabilire una reciproca collaborazione con gli altri corpi di polizia. Per collaborazioni con altri corpi di polizia comunale che vanno oltre

l'intervento in caso di eventi puntuali e straordinari, è necessaria una convenzione approvata dai rispettivi legislativi comunali.

- 3 Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.
- 4 Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi d'acqua stagna. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine ed i biotopo con la capienza superiore di 200 litri.
- 5 Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 47 Divieto di provocare rumori molesti e inutili

- 1 Sono vietati i rumori che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
- 2 Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 48 Quietè notturna e pausa pomeridiana

- 1 Fra le 22.00 e le 7.00 è vietato disturbare la quiete notturna con rumori molesti e inutili.
- 2 Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi tra le 19.00 e le 7.00 e tra le 12.00 e le 13.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.
- 3 Al sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 9.00, fra le 12.00 e le 13.00 e dopo le 19.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

Art. 49 Domenica e giorni festivi

- 1 Salvo in casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali la domenica e negli altri giorni legalmente riconosciuti cantonalmente.
- 2 Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi.

Art. 50 Lavori agricoli e di giardinaggio

Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli precedenti, solo in casi particolari e motivati.

TITOLO X

Contravvenzioni e multe

Art. 51 Contravvenzioni e multe

- 1 Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
- 2 L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- 3 La procedura è stabilita dagli articoli 147-150 LOC.

TITOLO XI

Disposizioni finali ed abrogative

Art. 52 Diritto suppletorio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.

Art. 53 Entrata in vigore - Pubblicazione

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2 Un esemplare del regolamento comunale sarà consegnato dal Municipio ai cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 54 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale del 22 novembre 2000, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione